

Il welfare contrattuale aziendale

scheda di sintesi con le novità del 2018

leggi n.208/2015 n.232/2016

integrata da decreto legge 50/2017 art 55 e legge n.205/2017

Nel 2018 si conferma l'aliquota sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10% sui premi di produttività contrattati, fino a 3.000 euro lordi, anche nel caso vengano coinvolti pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione di lavoro, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con redditi lordi nell'anno precedente non superiori a 80.000 euro

Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità già previste dalle attuali norme per la detassazione dei premi di produttività, hanno diritto all'abbassamento del 20% dell'ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è dovuta contribuzione a carico del lavoratore.

Il lavoratore ha possibilità di fruire dei premi di produttività attraverso prestazioni o servizi di welfare aziendale in sostituzione, in tutto o in parte delle somme di denaro, **secondo quanto previsto dall'accordo aziendale.**

In questo caso le prestazioni stesse non sono assoggettate ad imposta, sempre entro il limite complessivo di 3.000, e nel rispetto dei limiti fiscali vigenti per ciascuna tipologia di prestazione o servizio.

La Legge 208/2015 ha esteso l'esenzione fiscale a somme, servizi e prestazioni relativi alle seguenti attività a seguito **di accordo, contratto o regolamento aziendale:**

- ✓ **educazione e istruzione** anche in età prescolare, compresi i **servizi integrativi e di mensa** ad essi connessi,
- ✓ frequenza di **ludoteche e di centri estivi e invernali**
- ✓ **borse di studio** a favore dei medesimi familiari,
- ✓ servizi di **assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti**

E' importante ricordare che la quota di premio destinata a **contributo alle forme di previdenza complementare non concorre a formare la parte imponibile della prestazione**

Con la Legge 205/2017 dal 2018 l'esenzione fiscale si applica anche alle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti **per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari

Si conferma la possibilità di utilizzare i voucher ("formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale") per usufruire dei predetti servizi, Secondo le modalità previste dalla circolare n. 28/E dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2016

Agevolazioni fiscali 2018 per le Misure di welfare aziendale

| Ambito di intervento | Limite di spesa deducibile | Art T.U.I.R. |
|--|--|---------------------|
| Cassa sanitaria (contributi versati dall'azienda e/o dal lavoratore) | 3.615,20 euro/anno (1) | <u>51</u> |
| Buoni pasto | 5,29euro/giorno 7euro/giorno se formato elettronico | 51 |
| Trasporto collettivo (navetta) | nessuno | 51 |
| Educazione/istruzione anche in età pre scolare | nessuno | 51 |
| Servizi integrativi e di mensa | nessuno | 51 |
| Ludoteche | nessuno | 51 |
| Centri estivi ed invernali | nessuno | 51 |
| Borse di studio | nessuno | 51 |
| Assistenza famigliari anziani o non autosufficienti | nessuno | 51 |
| Fringe benefit | 258,23euro/anno | 51 |
| Prestiti/mutui (50% della differenza tra TUS e tasso del prestito) | | 51 |
| Fondi pensione (contributi versati da azienda e/o dal lavoratore) | 5.164,57euro/anno (2) | 51 |
| Educazione | nessuno | <u>100</u> |
| Ricreazione | nessuno | 100 |
| Assistenza sociale, sanitaria,culto | nessuno | 100 |
| Trasporto pubblico locale | nessuno | 51 |

NOVITA'
2018

(1) Sono deducibili contributi di assistenza sanitaria versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme del premio di produttività, **anche se eccedenti i limiti indicati** nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR

(2) Sono deducibili i contributi alle forme pensionistiche complementari versati per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme del premio di produttività **anche se eccedenti i limiti indicati** all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. **Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;**